



**Newsletter n. 9/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. III, 5 febbraio 2026, C-572/23 – *Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols / Parlamento europeo, Regno di Spagna*, la Corte annulla le decisioni del Parlamento europeo di revocare l'immunità di *Carles Puigdemont, Antoni Comín e Clara Ponsatí*.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10, guida dopo l'assunzione di stupefacenti: l'autore è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
3. Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 9, l'internalizzazione delle RSA di San Nicandro Garganico Troia e Campi Salentina non deroga al principio del pubblico concorso né determina una modifica della programmazione sanitaria con aumento della spesa stessa.;

Corte di cassazione

4. Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 2026, n. 3868, sulla giurisdizione in materia di conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa;

5. Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2026, n. 1952, al giudice amministrativo la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale per morte del familiare a causa della pandemia da Covid-19.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

6. Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2026, n. 824, in materia di variante per la realizzazione di un'opera pubblica e VAS;
7. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2026, n. 812, competenza regionale in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e limiti dei poteri del commissario straordinario per il Giubileo 2025;
8. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795, sul vizio di ultrapetizione, integrazione della *lex specialis* di gara e requisiti di partecipazione per l'affidamento di un contratto misto;
9. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 780, sulla decurtazione del punteggio in caso di offerta migliorativa difforme dalla *lex specialis* di gara e sul superamento dei limiti dimensionali dell'offerta;
10. Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2026, n. 656, alla Plenaria le conseguenze della sospensione giudiziale dell'ingiunzione di ripristino di un abuso edilizio sul decorso del termine per adempiervi;
11. Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2026, n. 652, limiti del criterio cronologico nella valutazione del nesso causale delle patologie tumorali da causa di servizio;
12. Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2026, n. 578, sull'illegittimità del provvedimento di informazione antimafia per violazione del contraddittorio preventivo;
13. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 512, sulla distinzione fra attività di cartomanzia lecita e "ciarlataneria" e sulla tutela risarcitoria per gli interessi legittimi oppositivi;

14. C.g.a., sez. giur., 13 febbraio 2026, n. 93, notifica del ricorso a mezzo PEC e decorrenza del termine per il deposito;
15. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 11 febbraio 2026, n. 147, legittimazione a richiedere il titolo edilizio e meccanismo acquisitivo della *dicatio ad patriam*;
16. T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 612, processo amministrativo: principio dispositivo con metodo acquisitivo e riparto dell'onere della prova;
17. T.a.r. per l'Umbria, sez. I, 7 febbraio 2026, n. 42, previsioni pianificatorie in tema di minimizzazione dei conferimenti in discarica;
18. T.r.g.a. Bolzano, 2 febbraio 2026, n. 23, prodotti da forno a filiera corta e regole di approvvigionamento dettate dai CAM;
19. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 30 gennaio 2026, n. 301, sull'irregolarità formale della mancata sottoscrizione degli allegati all'offerta tecnica;
20. T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 29 gennaio 2026, n. 294, sull'intrasmissibilità del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
21. T.a.r. per la Puglia, sez. III, 22 gennaio 2026, n. 80, alla Corte costituzionale la legge regionale della Puglia in tema di recupero del patrimonio edilizio.

Normativa e altre novità di interesse

22. Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (in G.U. serie generale n. 45 del 24-02-2026);
23. Testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201 - coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di

soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance» (in G.U., serie generale, n. 49 del 28 febbraio 2026);

24. Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 - coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.» (in G.U., serie generale, n. 49 del 28 febbraio 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte annulla le decisioni del Parlamento di revocare l'immunità di *Carles Puigdemont, Antoni Comín e Clara Ponsatí*.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 5 febbraio 2026, C-572/23 – *Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols / Parlamento europeo, Regno di Spagna*

Sono annullate: *i*) le decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2021 – con cui è stata revocata l'immunità parlamentare di *Puigdemont e Comín* nonché la sig.ra *Ponsatí* per i reati di ribellione e indebita destinazione di fondi pubblici presuntivamente commessi a seguito dello svolgimento, il 1° ottobre 2017, del *referendum* sull'autodeterminazione della Catalogna (Spagna) – *ii*) la successiva sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 5 luglio 2023, *Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento* (T-272/21, EU:T:2023:373) che le ha confermate.

La Corte rileva che, al fine di garantire l'imparzialità del relatore che istruisce una richiesta di revoca dell'immunità, il Parlamento ha stabilito una regola secondo la quale il relatore non può appartenere allo stesso gruppo politico al quale appartiene il deputato la cui immunità è in discussione. Infatti, le potenziali affinità tra loro potrebbero far sorgere legittimi dubbi sull'imparzialità del relatore.

Orbene, per ragioni di coerenza, il Parlamento deve altresì escludere un relatore membro di un gruppo politico al quale appartengano deputati del partito politico all'origine del procedimento penale a carico del deputato la cui immunità è in discussione. Secondo la Corte, siffatto relatore potrebbe

essere percepito come non imparziale e la sua nomina sarebbe contraria al diritto a un buon andamento dell'amministrazione.

Il Tribunale ha quindi commesso un errore dichiarando che l'appartenenza del relatore nominato per istruire le richieste di revoca dell'immunità dei deputati in questione allo stesso gruppo politico (nella specie VOX) di quello a cui appartengono le persone all'origine del procedimento penale a carico di tali deputati, fosse ininfluyente sulla valutazione dell'imparzialità di tale relatore.

Corte costituzionale

(2)

Guida dopo l'assunzione di stupefacenti: l'autore è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Corte costituzionale, 29 gennaio 2026, n. 10 – Pres. Amoroso, Red. Viganò

Non è incostituzionale l'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, comma 2, e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida», purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

In forza di questa interpretazione, non occorrerà dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione *psico-fisica*,

essendo però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assunto medio un’alterazione delle condizioni *psico-fisiche*, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.

(3)

L’internalizzazione delle RSA di San Nicandro Garganico Troia e Campi Salentina non deroga al principio del pubblico concorso né determina una modifica della programmazione sanitaria con aumento della spesa stessa.

Corte costituzionale, 29 gennaio 2026, n. 9 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi

Non sono incostituzionali gli artt. 26 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026) e 240 della l.r. Puglia n. 42 del 2024, in riferimento agli artt. 97, commi 1 e 4, e 117, comma 3, Cost. volte a determinare il passaggio delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina – fino ad allora gestite da una società privata – alla mano pubblica, mediante l’inserimento nell’organizzazione funzionale delle ASL di Foggia e di Lecce.

La Corte ha escluso che il previsto passaggio di personale sia in contrasto con i parametri evocati, in virtù del richiamo fatto dalla stessa previsione regionale all’articolo 1, comma 268, lettera c), della l. n. 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione senza concorso. La Corte ha inoltre ritenuto che l’intervento del legislatore regionale non abbia istituito nuove strutture sanitarie, bensì sia consistito nella cessazione del regime di proroga, che

connotava la gestione privata delle suddette strutture sanitarie, con conseguente rientro delle stesse nell'organizzazione funzionale delle pertinenti ASL. Ha pertanto escluso la sussistenza di un'indebita modifica della programmazione sanitaria, trattandosi piuttosto di un intervento di riorganizzazione dell'intera offerta assistenziale territoriale, con particolare riferimento alla rete dell'assistenza residenziale anziani non autosufficienti. Quanto alle ricadute finanziarie, la sentenza ha evidenziato che non è dimostrato alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all'internalizzazione delle RSA, eroganti prestazioni che rientrano nei LEA e che configurano, quindi, una spesa obbligatoria.

Corte di cassazione

(4)

Sulla giurisdizione in materia di conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 20 febbraio 2026, n. 3868 - Pres. D'Ascola, Est. Vincenti

Ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., il giudice amministrativo può proporre alle Sezioni unite il rinvio pregiudiziale su una questione di diritto in materia di giurisdizione, qualora sussistano i presupposti previsti dalla norma in questione, e cioè: la questione sollevata dev'essere esclusivamente di diritto, rilevante nel giudizio *a quo*, connotata da grave difficoltà interpretativa, nonché della numerosità dei giudizi nei quali essa può avere luogo.

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa; infatti, anche in base alla disciplina dettata dall'art. 15 comma 7-*bis* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è

conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Le Sezioni unite hanno ritenuto, in particolare, che le innovazioni di cui all'art. 15, comma 7-*bis*, non abbiano trasformato il procedimento selettivo in una procedura concorsuale in senso proprio.

Con la sentenza in questione, le Sezioni unite hanno deciso una questione pregiudiziale sollevata dal T.a.r. per la Liguria, sez. II, con ordinanza 3 marzo 2025, n. 234 emessa ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c.

(5)

Al giudice amministrativo la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale per morte del familiare a causa della pandemia da Covid-19.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1952 - Pres. Manna, Est. Vincenti

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda con cui si chiede il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale cagionato dagli atti e/o omissioni posti in essere dalla p.a. nella prima e seconda fase della pandemia da Covid-19" in "violazione delle normative nazionali e sovranazionali" (regolamento sanitario internazionale-RSI 2005; decisione UE n. 1082/2013 che recepisce il RSI 2005; mancato adeguamento del piano pandemico nazionale, fermo al 2006, e dei piani pandemici regionali) "poste a tutela della salute e della vita delle persone".

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi
regionali**

(6)

In materia di variante per la realizzazione di un'opera pubblica e VAS.

Consiglio di Stato, sezione IV, 31 gennaio 2026, n. 824 – Pres. Carbone, Est. Conforti

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 2, 12, comma 2, e 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico espropri), l'approvazione di un progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale integra la fattispecie della variante urbanistica “semplificata” che produce un triplice effetto giuridico contestuale: la modifica dell'assetto urbanistico del territorio comunale, l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione sulle aree interessate, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare.

Ai fini dell'esclusione di una variante urbanistica dalla procedura di VAS o dallo *screening* di assoggettabilità, il ricorrente ha l'onere di allegare e comprovare in modo specifico le ragioni per cui l'intervento determinerebbe un impatto significativo sul territorio. In virtù della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, tesa alla tutela di specifiche situazioni giuridiche e non al ripristino della legalità astratta, il giudice non può accogliere censure formulate in modo generico o basate su fatti (quali l'entità delle modifiche agli *standard* urbanistici) non tempestivamente dedotti dalla parte, restando precluso il rilievo d'ufficio di profili di illegittimità o l'integrazione della domanda tramite le risultanze della verifica che eccedano i motivi di ricorso.

L'annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità determina l'invalidità derivata di natura caducante (e non meramente viziante) dei successivi atti della procedura espropriativa, ivi compreso il decreto di esproprio, che ne viene automaticamente travolto senza necessità di un'autonoma impugnazione da parte del soggetto interessato.

Nel giudizio amministrativo, avente natura di giurisdizione soggettiva, il giudice è vincolato ai motivi dedotti dalle parti entro i limiti delle allegazioni compiute nel ricorso introduttivo o nei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. È precluso al giudice individuare d'ufficio profili di illegittimità che non siano stati specificamente allegati o che non siano desumibili in modo inequivoco dall'esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso.

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della Strada), i piani urbani del traffico e i piani per la viabilità extraurbana costituiscono strumenti di pianificazione volti al miglioramento della circolazione, della sicurezza stradale e alla tutela ambientale. Tuttavia, essi non rivestono una necessaria efficacia prodromica né assumono carattere vincolante rispetto alla realizzazione di nuovi parcheggi.

(7)

Competenza regionale in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e limiti dei poteri del commissario straordinario per il Giubileo 2025.

Consiglio di Stato, sezione IV, 30 gennaio 2026, n. 812 – Pres. Lopilato, Est. Tagliasacchi

In materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo a impianti per il trattamento dei rifiuti nel territorio di Roma, la competenza del commissario straordinario per il Giubileo 2025 ha natura eccezionale, derogatoria e finalizzata esclusivamente alla realizzazione degli impianti espressamente individuati nel piano di gestione dei rifiuti approvato dallo stesso commissario. Tale competenza speciale deve essere interpretata in senso restrittivo e non esclude né comprime le ordinarie competenze della regione Lazio in ordine ai procedimenti autorizzatori relativi ad altri impianti.

(8)

Sul vizio di ultrapetizione, integrazione della *lex specialis* di gara e requisiti di partecipazione per l'affidamento di un contratto misto.

Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2026, n. 795 - Pres. Caringella, Est. Caminiti

Il giudice amministrativo non può, in virtù del principio della domanda che regge il processo amministrativo, sostituire la forma di tutela richiesta dal ricorrente, preferendogliene, in mancanza di apposita domanda, una diversa. Sussiste dunque il vizio di ultrapetizione quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un *petitum* e una causa *petendi* nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte ricorrente (o comunque attribuita per ragioni dalla stessa non esternate), e pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente.

Sulla base di tali principi la sezione ha ritenuto viziata da ultrapetizione la sentenza di primo grado che aveva annullato l'intera procedura di gara, per illegittimità della *lex specialis* di gara, laddove il ricorrente aveva richiesto il solo annullamento dell'aggiudicazione per difetto dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicataria, sia pure supportando tale prospettazione con il principio di eterointegrazione della *lex specialis* di gara. Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, nella *lex specialis*, come elementi dell'offerta, a volte essenziali, a volte idonei all'attribuzione di un punteggio premiale.

La regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella *lex specialis* di gara, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario.

Deve procedersi all'eterointegrazione della *lex specialis* di gara nelle ipotesi in cui si individui una vera e propria "lacuna" nella disciplina di gara, la quale abbia omissa di prevedere elementi considerati come obbligatori dall'ordinamento giuridico, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c. Infatti nelle procedure di evidenza pubblica, laddove la *lex specialis* non presenti alcuna contraddittorietà o ambiguità, ma una mera lacuna, derivante dall'omessa previsione di requisiti configurati come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di eterointegrazione degli atti di gara in base alle norme imperative (primarie o secondarie), non potendo invocarsi la tutela dell'affidamento, che è temperata, nella sua portata e nelle sue conseguenze, dal principio di autoresponsabilità dell'operatore economico, il quale è tenuto a conoscere la normativa di riferimento del settore della gara a cui partecipa.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico, in riferimento a un appalto di servizi, offra dei lavori edili al fine di ottenere il punteggio premiale previsto dalla *lex specialis* di gara, si viene a configurare un contratto di tipo misto, con la conseguente necessità del possesso della qualificazione al riguardo imperativamente richiesta dalla normativa in materia di lavori pubblici.

In base all'art. 14, comma 18, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, indipendentemente dalla rilevanza di dette prestazioni rispetto al

complessivo oggetto dell'appalto. Detto regime convive con la previsione della prevalenza della prestazione principale, al fine di determinare le regole di aggiudicazione. Pertanto, negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall'oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o meno, di detta prestazione rispetto all'attività di servizi (rilevante invece per individuare la procedura applicabile).

(9)

Sulla decurtazione del punteggio in caso di offerta migliorativa difforme dalla *lex specialis* di gara e sul superamento dei limiti dimensionali dell'offerta.

Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2026, n. 780 – Pres. Caringella, Est. Picardi

Possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste; non sono, invece, ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest'ultimo. Nell'ambito di una procedura di appalto per lavori, la non conformità dell'offerta migliorativa a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara circa il rispetto dei requisiti tecnici – nell'ipotesi di specie la conformità alla direttiva UNIEN12600 – in presenza della dichiarazione dell'offerente di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di adeguare ad esse la propria offerta, non determina l'inammissibilità dell'offerta, laddove detta proposta migliorativa sia relativa ad un elemento del tutto marginale (nella fattispecie vetri) che

non incide sulla prestazione complessiva, ma determina solo la necessità della decurtazione del punteggio per le migliorie, con la conseguente necessità di riformulazione della graduatoria, che non può dirsi impedita dall'apertura delle offerte economiche, non dovendosi rivedere i punteggi dell'offerta tecnica, ma solo operare detta decurtazione.

Deve escludersi che, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica possa comportare l'esclusione dalla gara, ove ciò non sia previsto dalla *lex specialis*. Peraltro, la commissione può procedere alla valutazione utile della "offerta dimensionalmente eccedentaria", espungendo dunque le parti di minore rilevanza, senza che sia necessitata (sul piano giuridico) l'esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell'offerta; ciò in quanto la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa e della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun *vulnus* al principio di *par condicio*.

(10)

Alla Plenaria le conseguenze della sospensione giudiziale dell'ingiunzione di ripristino di un abuso edilizio sul decorso del termine per adempiervi.

Consiglio di Stato, sezione II, sentenza non definitiva 26 gennaio 2026, n. 656 – Pres. Taormina, Est. Basilico

In tema di destinazione d'uso di un immobile ad edificio di culto è irrilevante, ai fini dell'accertamento della sua legittimità sul piano urbanistico (anche nella prospettiva di verificare il rispetto di un eventuale ordine di rimessione in pristino emesso dall'amministrazione ed il prodursi del connesso effetto acquisitivo al patrimonio comunale), la circostanza che l'associazione proprietaria dello stesso sia iscritta nel registro unico

nazionale del terzo settore in quanto lo speciale regime previsto dall'art. 71 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 trova applicazione con riguardo alle sole attività elencate all'art. 5 del medesimo d.lgs. n.117 del 2017 tra cui non rientra l'esercizio del culto.

È deferita all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione di diritto: "se l'emissione di un provvedimento giurisdizionale che sospenda in via cautelare gli effetti ovvero disponga l'annullamento di un'ingiunzione di ripristino di un abuso edilizio comporti la mera sospensione del termine di novanta giorni per l'adempimento, decorso il quale il bene abusivo è acquistato di diritto al patrimonio del comune, ovvero comporti l'interruzione di tale termine, che riprende a decorrere per intero solo a seguito della definizione del giudizio con rigetto del ricorso del privato".

La presente sentenza non definitiva è stata oggetto della News UM n. 22 del 23 febbraio 2026.

(11)

Limiti del criterio cronologico nella valutazione del nesso causale delle patologie tumorali da causa di servizio.

Consiglio di Stato, sezione II, 26 gennaio 2026, n. 652 – Pres. Taormina, Est. Ricci

In materia di equo indennizzo per causa di servizio, in caso di patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni nazionali o internazionali ovvero nei poligoni di tiro o siti di stoccaggio munizionamenti, opera una presunzione relativa di nesso causale tra servizio e malattia, solo dopo che il militare dimostri di aver svolto attività tipizzate in particolari condizioni ambientali od operative a rischio e che la patologia sia tumorale e coerente con tale rischio e, pertanto, grava sull'amministrazione l'onere di fornire una

prova contraria specifica, consistente nell'individuazione di una concreta genesi *extra-lavorativa* della patologia.

In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali del personale militare, è illegittimo il giudizio medico-legale che escluda il nesso causale facendo leva sul solo criterio cronologico - ossia sull'asserita insufficienza dei tempi di esposizione o di latenza della malattia - qualora tale valutazione, oltre a presupporre un modello scientifico univoco sull'insorgenza delle neoplasie e sui tempi necessari alla loro insorgenza (che non appartiene all'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche), sia utilizzata in via meramente negativa e non sia accompagnata dall'indicazione di una concreta ed individualizzata eziologia alternativa *extra-lavorativa*.

(12)

Sull'illegittimità del provvedimento di informazione antimafia per violazione del contraddittorio preventivo.

Consiglio di Stato, sezione III, 23 gennaio 2026, n. 578 – Pres. Greco, Est. Pescatore

Una parziale omessa comunicazione nell'avviso *ex art. 92*, comma 2-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate dalla prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo può costituire violazione della richiamata norma, suscettibile pertanto di portare all'annullamento dell'atto; a fronte di detta omissione non è applicabile la sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-*octies*, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo il provvedimento di informazione antimafia carattere vincolato, con conseguente inapplicabilità della prima parte di tale disposto, e non essendo nemmeno applicabile la seconda parte, in quanto detto avviso non è una comunicazione di avvio del procedimento, imponendo al prefetto l'obbligo del necessario confronto con

il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito.

L'obbligo di invio della comunicazione preventiva di cui all'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sussiste anche in ipotesi di rinnovo dell'informazione interdittiva, laddove non si sia in presenza di un mero rinnovo in sede di aggiornamento di una precedente interdittiva, ma – in sostanza – di una nuova richiesta di iscrizione alla *white list*, a seguito della conclusione di un periodo di prevenzione collaborativa, a fronte della quale l'amministrazione è certamente tenuta a esaminare le eventuali circostanze sopravvenute che potrebbero indurla a ritenere venuto meno il rischio di condizionamento.

(13)

Sulla distinzione fra attività di cartomanzia lecita e “ciarlataneria” e sulla tutela risarcitoria per gli interessi legittimi oppositivi.

Consiglio di Stato, sezione III, 21 gennaio 2026, n. 512 – Pres. Greco, Est. Cerroni

Con riguardo agli interessi legittimi oppositivi, il giudice non è chiamato, in sede risarcitoria, ad effettuare un giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita, discendendo automaticamente dall'annullamento giurisdizionale dell'atto l'effettivo conseguimento del bene medesimo; ciò in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell'illegittimità dell'azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato.

In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può

limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'amministrazione l'onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. Peraltro, la presunzione di colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato.

La cartomanzia, da ritenersi attività lecita *ex se*, va distinta da quella che trasmoda in illiceità perché caratterizzata da note modali truffaldine e approfittatrici dell'altrui credulità (cd. "ciarlataneria").

Lo sconfinamento nell'area della "ciarlataneria" si verifica quando il "messaggio" commerciale che accompagna l'offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalità e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota l'approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo.

(14)

Notifica del ricorso a mezzo PEC e decorrenza del termine per il deposito.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 13 febbraio 2026, n. 93 – Pres. Giovagnoli, Est. La Greca

Quando la notifica del ricorso via PEC risulti accompagnata da una ricevuta di avvenuta consegna, il termine perentorio di deposito *ex art. 45, comma 1, c.p.a.* decorre da tale perfezionamento materiale, indipendentemente dalla

successiva verifica della ritualità della notifica. Soltanto in presenza di anomalie, mancata consegna ovvero nel caso in cui parte ricorrente ritenga la notifica talmente viziata da non volerla utilizzare, è possibile procedere spontaneamente a una nuova notifica, con conseguente decorrenza del termine dal relativo perfezionamento.

(15)

Legittimazione a richiedere il titolo edilizio e meccanismo acquisitivo della *dicatio ad patriam*.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione II, 11 febbraio 2026, n. 147 – Pres. Pedron, Est. Limongelli

Per ottenere un titolo edilizio è necessario essere legittimati a richiederlo, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e a tal fine è necessario che il richiedente dimostri, non soltanto di avere la disponibilità giuridica del bene sul quale esercitare il proprio *ius aedificandi* in base ad un titolo idoneo (di natura reale o anche solo obbligatoria), ma anche di averne la disponibilità materiale, giacché soltanto la compresenza di entrambi gli elementi fa sì che il richiedente possa vantare quella "relazione qualificata con il bene", in presenza della quale l'ordinamento e la giurisprudenza consentono l'esercizio dell'attività edificatoria.

Non sussiste, in capo al richiedente un titolo edilizio, la disponibilità giuridica e materiale del bene sul quale edificare, e quindi la legittimazione a richiedere il titolo edilizio, nel caso in cui il bene sia attualmente occupato dalla pubblica amministrazione e destinato ad un uso pubblico, in forza di un comportamento inequivoco del proprietario del bene qualificabile come *dicatio ad patriam*.

La *dicatio ad patriam* costituisce un autonomo modo di acquisto dei diritti di uso pubblico (e delle servitù di uso pubblico ad essi assimilabili), e si perfeziona allorché il proprietario del bene, oggettivamente idoneo a

soddisfare un'esigenza comune di una collettività indeterminata di cittadini, lo metta volontariamente, con carattere di continuità e non di mera tolleranza o precarietà, a disposizione della collettività stessa, mediante un comportamento attivo o omissivo univocamente interpretabile come destinazione del bene all'uso pubblico, seguito dall'effettivo esercizio di tale uso, senza che sia necessario il decorso del termine ventennale proprio dell'usucapione.

(16)

Processo amministrativo: principio dispositivo con metodo acquisitivo e riparto dell'onere della prova.

T.a.r. per la Lombardia, sezione IV, 9 febbraio 2026, n. 612 – Pres. Cozzi, Est. Patelli

L'obbligo di deposito degli atti e dei documenti previsto dall'art. 46 c.p.a. a carico dell'amministrazione non giustifica la mancata produzione da parte del ricorrente del preavviso di rigetto, qualora tale documento costituisca un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso, così facendo parte integrante del *thema decidendum*. In tal caso, la sua produzione è onere esclusivo della parte ricorrente.

(17)

Previsioni pianificatorie in tema di minimizzazione dei conferimenti in discarica.

T.a.r. per l'Umbria, sezione I, 7 febbraio 2026, n. 42 – Pres. Ungari, Est. Daniele

Nel perseguimento dell'obiettivo cogente di derivazione eurounitaria della minimizzazione dei conferimenti in discarica, la regione è onerata di inserire, nel piano regionale di gestione dei rifiuti, tutte le misure che, da un lato, assicurino la tenuta del sistema impiantistico attuale e, dall'altro, garantiscano il rispetto del principio di prossimità e di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e la riduzione della movimentazione di quelli speciali.

(18)

Prodotti da forno a filiera corta e regole di approvvigionamento dettate dai CAM.

T.r.g.a. Bolzano, 2 febbraio 2026, n. 23 – Pres. Beikircher, Est. Dellantonio

Per ottenere il punteggio premiale per il sub criterio "filiera corta" e per il *sub* criterio "chilometro zero" valgono solo i prodotti presenti nel "paniere", laddove mere varianti di gusto di uno stesso prodotto non possono essere considerate singolarmente.

Nella logica della filiera non può dirsi prodotto da "filiera corta" quello realizzato con una materia agricola primaria proveniente da una filiera lunga, dettando i criteri ambientali minimi (CAM) una regola di approvvigionamento. Secondo i criteri ambientali minimi, per i prodotti con più ingredienti, si guarda all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria più rappresentativa in termini di peso.

L'alimento da forno prodotto può dirsi a "filiera corta" solo se prodotto in ambito locale con materia primaria proveniente a sua volta da "filiera corta".

(19)

Sull'irregolarità formale della mancata sottoscrizione degli allegati all'offerta tecnica.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 30 gennaio 2026, n. 301 – Pres. Veneziano, Est. Buonomo

In una procedura ad evidenza pubblica svolta mediante piattaforma telematica (strutturata in modo da consentire di risalire al soggetto responsabile dell'offerta in quanto sottoposta ad accesso autentificato ad iniziativa degli operatori economici concorrenti), l'irregolarità formale, quale la mancata sottoscrizione di alcuni allegati all'offerta tecnica, può, a certe condizioni, ritenersi superabile. In tale contesto, l'esclusione di un'offerta, di cui modalità diverse concorrono comunque ad assicurare la paternità e l'immodificabilità, risulterebbe illegittima in quanto contraria al principio del risultato e del *favor participationis*.

L'introduzione dei principi di risultato, di cui all'art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, unitamente a quelli della fiducia e dell'accesso al mercato, pertanto, suggerisce una lettura "sostanzialistica" della *lex specialis*, che *dequota* forma e procedura da fine a mezzo per selezionare l'operatore economico più idoneo all'aggiudicazione dell'appalto.

(20)

Sull'intrasmissibilità del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

T.a.r. per la Sicilia, sezione II, 29 gennaio 2026, n. 294 – Pres. ed Est. Cabrini

Il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è intrasmissibile agli eredi, posto che la carta docente è nominativa e realizzata in forma di applicazione *web* e riconosce un diritto funzionale esclusivamente alla formazione all'aggiornamento del docente. Trattasi di "obbligazione di pagamento a scopo vincolato", la quale non

costituisce retribuzione accessoria o reddito imponibile e non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio.

(21)

Alla Corte costituzionale la legge regionale della Puglia in tema di recupero del patrimonio edilizio.

T.a.r. per la Puglia, sezione III, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 80 – Pres. Blanda, Est. Mennoia

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*bis* della l.r. Puglia n. 33 del 2007, come modificato dall'art. 27, comma 1, l.r. Puglia n. 51 del 2021, in relazione agli artt. 3, 9, 97 e 118 Cost., nella parte in cui, estendendo l'applicabilità della disciplina anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, non prevede la facoltà per i comuni di disciplinare in modo differenziato il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni all'interno della medesima zona.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 23 del 25 febbraio 2026.

Normativa e altre novità di interesse

(22)

Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia

e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (in G.U., serie generale, n. 45 del 24 febbraio 2026);

(23)

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201 - coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance» (in G.U., serie generale, n. 49 del 28 febbraio 2026);

(24)

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 - coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (in G.U., serie generale, n. 49 del 28 febbraio 2026).